



Codice Etico

2012

PREAMBOLO

1. Il Coordinamento Psicoanalisti Italiani (Coopi), in quanto comunità consapevole dell'importante funzione sociale e associativa che svolge nel campo della psicoanalisi, oltre che della cultura e dell'etica, esige da parte degli psicoanalisti associati il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione degli obblighi derivanti dal rispetto di questo Codice etico.
2. Il coordinamento fa propri i valori che storicamente sono a fondazione della ricerca, dell'attività e dell'insegnamento della pratica di psicoanalista. Ad essa informa il suo operato, con lo scopo di preservare la libertà dello psicoanalista alla ricerca e alla pratica della psicoanalisi.
3. Il coordinamento promuove una cultura improntata al dialogo e a corrette relazioni fra i Soci, con le associazioni psicoanalitiche, le istituzioni pubbliche e la comunità scientifica, artistica e letteraria internazionale.
4. Ciascun socio s'impegna:
 - al raggiungimento degli obiettivi di libertà di ricerca psicoanalitica
 - alla promozione e alla tutela della cultura della psicoanalisi
 - a valorizzare le differenze di genere, individuali e culturali in ambito psicoanalitico
 - a salvaguardare il principio della responsabilità individuale, l'onestà intellettuale e l'integrità morale nella ricerca e nella didattica, nonché la leale collaborazione fra i Soci e fra questi e la comunità intellettuale.
5. I valori di questo Preambolo si configurano quali parametri di condotta applicabili alle questioni etiche della pratica di psicoanalista. Il Codice etico si applica a tutti i Soci del Coopi, che sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi e ai valori di questo Codice.
6. Il Codice etico non prescrive ciò che è giusto fare, ma deduce dalla lunga tradizione della psicoanalisi quel che un analista non può fare, se vuole rimanere fedele a questa tradizione, cioè se non vuole impedirsi d'operare in quanto psicoanalista.

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Rispetto del Codice etico

1. Uno psicoanalista iscritto al Coopi è tenuto all'osservanza del Codice etico sia nella propria pratica, sia nei suoi rapporti associativi e con terzi a qualunque titolo coinvolti.
2. Il mancato rispetto del Codice etico si configura come violazione delle regole del Coopi e perciò può costituire motivo di deliberazione di sanzioni disciplinari da parte dell'organo competente.

Art. 2. Laicità della psicoanalisi

Uno psicoanalista svolge la sua pratica sotto la propria inalienabile responsabilità personale e nella propria irrinunciabile e incondizionata libertà intellettuale, che deve difendere dai condizionamenti esterni di ogni natura.

Art. 3. Dovere di lealtà e correttezza dello psicoanalista

1. Lo psicoanalista deve svolgere la propria pratica con lealtà e correttezza nei confronti dei propri analizzanti.
2. Egli deve anteporre gli interessi dell'esperienza analitica ai suoi propri personali interessi.
3. È dovere di ogni psicoanalista prevenire ed evitare attività e situazioni che siano in contrasto con gli interessi dell'esperienza analitica. Il conflitto d'interessi che può generarsi da situazioni di scorrettezza etica è sanzionabile dall'organo competente. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità e alla reiterazione della condotta, nonché alle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione del Codice etico.
4. L'eventuale azione giudiziaria in cui può incorrere uno psicoanalista che sia Socio del Coopi non sospende o impedisce l'instaurazione del processo disciplinare.

Art. 4. Etica dello psicoanalista

1. Il titolo "psicoanalista" non riguarda un essere ma una funzione, esercitata nei modi individuabili nella storia e nella tradizione della psicoanalisi.
Ne consegue che si può essere psicoanalista solo nei confronti di chi enuncia il proprio desiderio di attuare un'esperienza psicoanalitica e ne formula la domanda.
2. L'autorizzarsi alla funzione di psicoanalista nei confronti della domanda di un analizzante comporta una piena e incondizionata assunzione di responsabilità.
3. Pertanto lo psicoanalista risponde dal posto che occupa nell'esperienza psicoanalitica. Perciò risponde, nell'atto psicoanalitico, in scienza e coscienza, all'etica della psicoanalisi, così come si è storicamente determinata, con la libertà critica e intellettuale che gli deriva dalla sua formazione e nel pieno rispetto delle normative vigenti.
4. Uno psicoanalista non opera per suggerire opinioni personali, ma rispetta quelle degli altri, indipendentemente dal fatto che questi siano suoi analizzanti o suoi colleghi. Per questo motivo non possono essere accolti nel Coopi coloro che, nel momento in cui domandano d'associarsi, risultino sostenere delle tesi ed adottare delle decisioni pratiche contrastanti con i principi riassunti in questa Codice etico.

Art. 5. Transfert e responsabilità dell'analista

1. Ogni esperienza psicoanalitica si svolge lungo il percorso del transfert (Übertragung), la cui funzione è quella di soddisfare anche la resistenza. Lo psicoanalista e l'analizzante sono entrambi coinvolti a diverso titolo e competenza nel transfert.
2. Lo psicoanalista dispone di una grande autorità nei confronti dell'analizzante, questo gli attribuisce una particolare responsabilità nei confronti dell'analizzante

- stesso. Lo psicoanalista, derivando la sua competenza dalla sua psicoanalisi personale, dalla psicoanalisi di supervisione e dalla formazione teorica e pratica, dev'essere in grado di utilizzare questa particolare condizione, per quanto è nelle sue possibilità, a favore della riuscita dell'analisi, e mai a proprio vantaggio.
3. Inoltre lo psicoanalista, consapevole della sua posizione nell'immaginario dell'analizzante, non potrà usare il potere che da questo deriva per costruire forme di suggestione, comunque attuate, per propri fini personali di guadagno o di potere, né per imporre all'analizzante soluzioni e prassi che questi non ha personalmente deciso o che siano estranee all'esperienza psicoanalitica.
 4. Un'analisi è destinata a concludersi attraverso il lavoro di elaborazione del transfert d'analisi.
 5. Un'analisi è sempre di per sé un percorso di formazione e può essere chiamata didattica a partire dal momento in cui l'analizzante decide di divenire analista; nient'altro distingue la psicoanalisi didattica da qualunque altro percorso psicoanalitico.
 6. È necessario che l'analista tenga conto del fatto che le psicoanalisi didattiche comportano quasi sempre una collaborazione effettiva, nell'ambito associativo, con i propri analizzanti, nelle varie pratiche di trasmissione della psicoanalisi, come corsi, seminari, gruppi di studio, gruppi di supervisione etc. Egli regolerà quindi la propria azione tenendo conto di questo fattore. Nulla esclude infatti che un analizzante possa partecipare ad un insegnamento o ad un gruppo di studio insieme al proprio analista, anche se questo obbliga quest'ultimo a regolare di conseguenza i propri interventi in questi ambiti.
 7. La pratica della supervisione, o dell'analisi di controllo, è necessaria agli analisti che iniziano a praticare, perché questo li aiuta a calibrare i propri interventi interpretativi ed i propri atti analitici. Perciò è obbligatorio che qualunque psicoanalista professionista del Coopi ne abbia fatta almeno una della durata di almeno un anno (si veda il Regolamento). Nulla esclude, anzi è raccomandato, che un analista possa domandare più supervisioni, anche tenendo conto di problematiche cliniche particolari che egli affronta nella propria esperienza.
 8. La frequentazione di gruppi di studio, o di formazione, o di supervisione è raccomandata a tutti coloro che sono in formazione, ed anche agli psicoanalisti professionisti, in quanto nulla facilita l'apprendimento o l'aggiornamento, nel campo della psicoanalisi più della necessità di trasmettere ad altri il proprio pensiero. Per questo è essenziale che uno psicoanalista sia in grado d'esprimere il proprio pensiero anche per iscritto, con delle pubblicazioni.
 9. Gli psicoanalisti soci del Coopi si ricollegano ai principi etici della psicoanalisi a suo tempo precisati da Freud, ma nello stesso tempo si propongono di attualizzarli tenendo conto delle situazioni sociali, culturali ed economiche odierne. La forma stessa della relazione psicoanalitica, in effetti, non può non tenerne conto, perché le problematiche formative mutano necessariamente a seconda delle situazioni socio-economiche e politiche.
 10. L'aggiornamento degli psicoanalisti, nonché quello del Coopi nel suo complesso, si realizza quindi attraverso l'interrogazione continua attorno alle nuove problematiche cliniche e formative.

Art. 6. Obblighi derivanti dal segreto professionale e dalla riservatezza

1. Lo psicoanalista è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia seguendo le norme stabilite in materia dalle vigenti leggi dello Stato Italiano, sia per quanto storicamente è stato stabilito in materia di scrittura dei casi clinici, e cioè il segreto del nome e delle circostanze in cui può essere riconosciuto l'analizzante.
2. Lo psicoanalista deve proteggere la riservatezza e salvaguardare l'integrità morale dell'analizzante di fronte a chiunque e in qualunque circostanza (si veda la Dichiarazione in materia di riservatezza).
3. Questi obblighi valgono a maggior ragione nei confronti dei minori e dell'infanzia.
4. Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico documento redatto dal Coopi: La Dichiarazione in Materia di Riservatezza

Art. 7. Libertà dello psicoanalista

Lo psicoanalista è libero di accogliere o respingere una domanda d'analisi. Nei colloqui preliminari egli valuta in piena libertà e indipendenza di giudizio l'opportunità d'impegnarsi in una esperienza psicoanalitica.

Art. 8. Il denaro e il compenso per l'esperienza d'analisi

1. Lo psicoanalista imposta la propria condotta nei confronti del denaro nel modo più semplice possibile: se decide d'impegnarsi nella relazione psicoanalitica, il compenso per l'esperienza è concordato con l'analizzante; non esistono tariffe per l'esperienza analitica e dunque non esistono né minimi né massimi tariffari, ma ogni compenso deriva da un accordo paritario.
2. Lo psicoanalista deve far rientrare il compenso nell'esperienza dell'analisi e dunque la cifra concordata tiene conto anche di elementi prettamente psicoanalitici (sintomi, relazione dell'analizzante con il denaro, fantasie sul pagamento etc).
3. Lo psicoanalista non intratterrà rapporti commerciali e finanziari con i propri analizzanti – scambi di denaro che esulano dalla relazione psicoanalitica – né si costituirà con loro in società di natura economica, finanziaria o produttiva. Che l'analizzante sia socio o dipendente dello psicoanalista in un'attività economica è motivo di grave violazione della Codice etico.

Art. 9. Regole di condotta

1. Lo psicoanalista promuove buone prassi affinché tutti siano trattati con eguale rispetto e considerazione. Condanna e s'impegna ad evitare ogni forma di discriminazione sociale, ideologica, culturale, religiosa, morale e sessuale.
2. Egli condanna e s'impegna personalmente ad evitare ogni discriminazione.

PARTE SECONDA PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ DELLO PSICOANALISTA

Art. 10. Libertà di ricerca

Ciascun analista promuove un contesto che favorisca l'ideale di libertà e autonomia individuale, nella pratica intellettuale, nell'insegnamento e nella ricerca; egli collabora con le varie istanze della comunità scientifica, letteraria e artistica.

Art. 11. Il titolo "psicoanalista"

1. L'attività di psicoanalista deve avvenire con l'espressa indicazione del titolo di psicoanalista.
2. Non sono ammessi quindi, nell'esercizio della professione psicoanalitica, altri titoli che possano indurre a confondere la psicoanalisi con le professioni afferenti all'ambito medico o sanitario e come tali regolamentate dalla normativa vigente.
3. Uno psicoanalista che abbia acquisito, parallelamente o metacronicamente, anche altri titoli professionali (ad esempio psicologo, psicologo clinico, psicoterapeuta, psicologo-psicoterapeuta, etc.), avrà l'obbligo di presentarsi con diverso titolo a seconda della prestazione professionale richiestagli.

Art. 12. Il curriculum e la formazione professionale continua

Una volta ammesso al Coopi, secondo le regole statutarie, uno psicoanalista ha l'obbligo di rendere pubblico il suo curriculum formativo attraverso i canali del coordinamento e di aggiornarlo almeno ogni tre anni. Il mancato aggiornamento del curriculum è causa di richiamo da parte degli organi preposti.

Lo psicoanalista è tenuto a perseguire l'aggiornamento professionale continuo, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze.

Tale aggiornamento è annuale e realizzato attraverso una politica di formazione professionale continua (vedi il documento apposito: La Politica di Formazione Professionale Continua) che può essere organizzata dalle associazioni/scuole/istituti psicoanalitici o dal Coopi. Nelle forme di aggiornamento in psicoanalisi possono essere incluse: ricerca nell'ambito professionale, relazioni o partecipazioni a congressi di psicoanalisi o altre attività attinenti, manifestazioni o convegni volti ad aumentare il bagaglio socio-culturale della professione dello psicoanalista.

Art. 13. Le dichiarazioni fiscali

Lo psicoanalista opera nel regime fiscale di un professionista non regolamentato e conformerà le sue dichiarazioni secondo le regole in vigore per le professioni non regolamentate, a meno che non rientri anche in altre categorie fiscali che gli permettano di attivare un codice attività aggiuntivo alla professione alla quale già appartiene.

Art. 14. Rapporti con il Coopi

Lo psicoanalista deve collaborare attivamente con il Coopi per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, e in particolare per garantire e difendere la libertà della pratica della psicoanalisi e l'autonomia dello psicoanalista.

Art. 15. Buoni rapporti tra psicoanalisti

1. Non sono ammessi criteri di concorrenza sleale dovuta a diffusione di notizie e apprezzamenti che gettino discredito su altri colleghi.
2. È fatto obbligo allo psicoanalista d'intrattenere corrette e leali relazioni con gli altri psicoanalisti, e di non mettere a repentaglio con dichiarazioni o atti la loro onorabilità e la loro rispettabilità.

Art. 16. Divieto di accaparramento di clienti

La relazione psicoanalitica è possibile esclusivamente a partire da una domanda di analisi espressamente rivolta allo psicoanalista. È dunque inopportuna una condotta diretta all'acquisizione di clienti attraverso il riconoscimento di compensi a terzi quali corrispettivi per la presentazione o l'invio di persone alla ricerca di uno psicoanalista.

Art. 17. Doveri d'informativa

1. Le informazioni da dare a chi domanda di compiere un percorso psicoanalitico devono essere improntate a correttezza e verità. L'analizzante deve sapere che non è possibile in nessun caso, essendo molte e soggettive le variabili di un lavoro psicoanalitico, prevedere la durata di un'analisi.
Lo psicoanalista rispetta il rapporto esistente tra l'analizzante e altre figure professionali, evitando di contrapporre giudizi di merito sull'operato degli stessi.
Lo psicoanalista non interrompe mai e per nessun motivo un trattamento medico o farmacologico prescritto all'analizzante da altre figure professionali, ne tanto meno interferisce sul proseguimento dello stesso.
2. Deve essere chiarito e concordato il compenso dello psicoanalista, che può anche variare nel corso dell'analisi, ma sempre con accordo paritario fra psicoanalista e analizzante.
3. Un'esperienza psicoanalitica può essere interrotta dall'analizzante in qualunque momento e per qualunque motivo ritenga opportuno.
4. Lo psicoanalista è libero di accettare l'incarico e ha il diritto di rinunciare a esso per motivi imprescindibili (trasferimento, impegni incompatibili con l'analisi, motivi dipendenti dal contro-transfert, cessazione dell'attività, etc.). In questo caso deve dare all'analizzante un preavviso adeguato e deve informarlo dei motivi che lo inducono a tale decisione.
5. Lo psicoanalista può sottoporre all'attenzione dell'analizzante, prima di intraprendere la prestazione professionale, un documento chiamato "*consenso informato*". Col termine *consenso* s'intende un atto, sottoscritto, mediante il quale l'analizzante autorizza liberamente e intenzionalmente lo psicoanalista ad utilizzare i metodi propri della psicoanalisi. Si usa l'espressione *informato* per sottolineare l'aspetto irrinunciabile che il soggetto riceva informazioni adeguate ed

esaurienti dallo psicoanalista. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto alla persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona deve essere libera di scegliere quello che ritiene meglio per se stessa: questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi. Il consenso informato conferma:

- a) che lo psicoanalista non è necessariamente né un medico né uno psicologo né una figura professionale altrove regolamentata;
- b) di essere a conoscenza delle competenze dello psicoanalista e dell'ambito d'intervento;
- c) che l'eventuale intervento psicoanalitico non è e non sostituisce alcun tipo di terapia;
- d) che lo psicoanalista non esegue diagnosi, non effettua prognosi e non fa prescrizioni;

Qualora l'analizzante sia un minorenne o una persona che per qualsiasi motivo non sia in grado di sottoscrivere il consenso informato, lo stesso dovrà essere firmato dai genitori, tutori o dal rappresentante legale.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 18. Osservanza e violazioni del Codice etico

1. Tutti gli psicoanalisti soci del Coopi devono attenersi al presente Codice etico.
2. Tutti i Soci del Coopi possono rivolgersi alla Commissione Etica per chiarimenti circa la condotta appropriata nei casi d'incerta soluzione, nonché per segnalare violazioni per condotte di dubbia conformità etica.
3. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria, anche se omissiva, violazione dei doveri di cui al presente Codice.
4. L'inosservanza e il mancato rispetto del presente Codice si configurano come violazione alle regole etiche e pertanto possono determinare sanzioni disciplinari conformi alla gravità della trasgressione.

Art. 19. Il Consiglio di Garanzia

1. È istituito, ai sensi dello Statuto del Coopi, il Consiglio di Garanzia, con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto del presente Codice etico e della sua interpretazione.
2. Il Consiglio di Garanzia, ove possibile, favorisce le composizioni amichevoli delle eventuali controversie; propone agli organi direttivi le sanzioni disciplinari per le violazioni del Codice etico e dello Statuto; avanza agli organi direttivi del Coopi proposte di revisione o integrazione del presente Codice etico.
3. Gli atti del Consiglio devono essere motivati e strettamente riservati.

Art. 20. Pubblicità, Titoli e Qualifiche

1. La pubblicità e le informazioni in materia di psicoanalisi devono avere un decoro professionale ed essere ispirate a criteri di serietà e rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico. Lo psicoanalista si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole o da informazioni che possano in qualche modo dare adito a mal interpretazioni sia per ciò che riguarda la sua competenza professionale sia per ciò che concerne la disciplina psicoanalitica. Lo psicoanalista rinuncia a servirsi di qualifiche o titoli accademici che non gli competono ed conserva nelle sedi dove esercita, l'Attestato di Adesione agli Standards Professionali. Per quanto riguarda tutte le intestazioni di presentazione professionale (targa all'esterno dello studio, carta intestata, biglietti da visita, moduli di consulenza ed inserzioni logo dell'associazione), egli si impegna a rispettare le norme di comportamento dettate dall'associazione e qui di seguito riportate:
 - qualora lo psicoanalista volesse citare nella propria pubblicità la sua appartenenza al Coopi, in qualità di professionista, è tenuto ad utilizzare la seguente dicitura: "psicoanalista aderente al Coopi",
 - qualora lo psicoanalista vicino al proprio logo e/o intestazione volesse utilizzare il logo del Coopi, può farlo a condizione che le dimensioni del logo Coopi siano secondarie rispetto al logo e all'intestazione del professionista. E' fatta salva la facoltà del Coopi di obbligare il professionista a modificare le dimensioni e la posizione del logo Coopi.
 - qualora lo psicoanalista avesse un proprio sito può chiedere autorizzazione al Coopi per inserire un link che permetta l'accesso diretto al sito del Coordinamento.

Art. 21. Assicurazione

Si raccomanda fortemente allo psicoanalista di dotarsi di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Il Coopi fornisce in tal senso tutte le informazioni relative e alcune possibilità di convenzione con istituti assicurativi.

Art. 22. Sportello per l'utenza

Il Coopi garantisce uno sportello per l'utenza al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione in merito ai professionisti e ai loro standards professionali. È predisposta anche una procedura di ricorso (si veda il documento apposito: La Procedura di Ricorso) per eventuali controversie tra gli analizzanti e gli psicoanalisti oppure tra i professionisti, regolamentata dagli appositi Arbitri nominati come da Statuto articolo 27.

Art. 23. Divulgazione e attuazione del Codice etico

Il presente Codice etico è pubblicato nel sito del Coopi, ed è consegnato ad ogni psicoanalista all'atto della sua iscrizione, unitamente allo Statuto. Il Coopi

promuove la sua più ampia divulgazione con ogni altra modalità ritenuta idonea.

Art. 24. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui ai vari articoli costituiscono espressione del Preambolo della presente Carta e non ne limitano l'ambito di applicazione.
2. Le norme contenute nella presente Carta entrano in vigore immediatamente all'atto d'iscrizione di ciascun Socio al Coopi.